

Allegato "B" al Repertorio n. 31729/13787

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1°/ - È costituita una società per azioni denominata
AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A.

Art.2°/ - La società ha sede in Brescia (BS).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere unità operative, uffici, rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art.3°/ - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci che ha pure la facoltà di sciogliere la società anticipatamente.

OGGETTO

Art.4°/ - La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione.

La società può inoltre assumere incarichi di progettazione per conto terzi o comunque sfruttare a fini economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali.

La società può assumere e amministrare interessenze e partecipazioni in altre società o Enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od Enti ai quali partecipa.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con l'oggetto sociale; può concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere, anche di carattere reale ad Istituti Bancari e finanziari, anche a medio termine, può contrarre mutui di qualsiasi specie.

La società può acquisire da tutti i soci versamenti in conto capitale o finanziamenti, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

CAPITALE SOCIALE - SOCI

Art.5°/ - Il capitale sociale è di Euro 467.726.626
(quattrocentosessantasettemilionsettecentoventiseimilaseicentoventisei) ed è
diviso in 467.726.626
(quattrocentosessantasettemilionsettecentoventiseimilaseicentoventisei)
azioni da nominali euro uno ciascuna.

Art.6°/ - Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce quale proprietario delle azioni che l'intestatario di esse o il possessore se le azioni sono al portatore. In caso di alienazione viene riconosciuto ai soci il diritto di prelazione. Qualora lo stesso sia esercitato da più di un socio viene riconosciuto in misura proporzionale al numero di azioni ordinarie possedute. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato secondo la procedura di seguito indicata:

a) il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni (l'"Azionista") dovrà comunicarlo a mezzo lettera raccomandata A.R., di posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando gli acquirenti (la "Controparte"), il prezzo, le condizioni e le modalità della cessione;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione degli elementi di cui alla lettera (a) agli altri soci a mezzo lettera raccomandata A.R., di posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Azionista;

c) ciascun socio che intende esercitare il proprio diritto di prelazione, dovrà comunicarlo all'Azionista e darne nel contempo notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nelle stesse forme sopra indicate nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile;

d) qualora il diritto di prelazione venga esercitato, l'Azionista deve trasferire ai soci, alle condizioni comunicate, la partecipazione offerta entro i 30 giorni successivi rispetto allo scadere del termine di cui alla precedente lettera (c);

e) se, trascorso il termine di cui alla precedente lettera (c), il diritto di prelazione non è stato esercitato, l'Azionista può trasferire la quota offerta alla Controparte entro i successivi novanta giorni alle medesime condizioni di quelle comunicate agli altri soci. In difetto l'Azionista che intende procedere al trasferimento della partecipazione dovrà nuovamente azionare la presente procedura.

f) Le limitazioni al trasferimento delle azioni di cui al presente art. 6 non si applicheranno nel caso di trasferimento a favore di società controllanti, direttamente o indirettamente, uno dei soci, di società controllate, direttamente o indirettamente, da uno dei soci ovvero di società controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima società che controlla, direttamente o indirettamente, uno dei soci, essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, la nozione di "controllo" sarà quella di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1) e 2), c.c. e nel caso di trasferimento tra società cooperative tra loro consorziate.

RECESSO

Art.7°/ - I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter. Con riferimento alle prospettive reddituali della società esso viene determinato tramite un metodo misto, patrimoniale-reddituale, che tenga conto anche dell'avviamento.

DOMICILIO DEI SOCI

Art.8°/ - Il domicilio dei soci, relativamente ai rapporti con la società, è eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ASSEMBLEE

Art.9°/ - L'assemblea è convocata in via ordinaria e in via straordinaria, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia nei casi e nei modi di legge; per le convocazioni si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile. La convocazione può essere anche effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2366, comma terzo del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, e nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria può venire convocata dal consiglio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono valide in ogni caso le assemblee nelle quali sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, anche in assenza delle formalità di convocazione.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.10°/ - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, se conformi alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

Art.11°/ - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice presidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato, se nominati, oppure da altra persona designata dai soci presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dai soci presenti, nel caso in cui la verbalizzazione non sia effettuata da notaio.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità dei collegamenti stessi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.12°/ - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Art.13°/ - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, funzionano e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile, con richiamo tuttavia a quanto espressamente previsto ai successivi artt.14 e 15.

Art.14°/ - Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa è sempre necessario il parere favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.15° - Oltre alle materie ad essa riservate per legge, sono di competenza dell'assemblea gli investimenti e disinvestimenti partecipativi superiori ad un decimo del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art.16° - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a diciotto membri eletti dall'assemblea.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali non potrà in ogni caso eccedere i limiti fissati dalla normativa vigente come di volta in volta modificata.

Gli amministratori devono possedere i requisiti richiesti dalle norme cui è soggetta la Società

Gli amministratori possono anche essere non soci; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e comunque per durata non superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art.2386 del Codice Civile. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione, alla quale gli amministratori rimasti in carica dovranno prontamente provvedere convocando l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art.17° - Se non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il presidente e può eleggere uno o due vice presidenti.

Il consiglio può inoltre delegare parte dei propri poteri ad un amministratore delegato e/o ad un comitato esecutivo composto da non più di sette amministratori. Sono comunque esclusi dalla delega la concessione di ipoteche o altre garanzie sui beni sociali.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare specifiche attribuzioni singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente e il vice presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art.18° - Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso scritto, anche tramite fax o posta elettronica, indirizzato ai consiglieri, al Direttore Generale e ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della data fissata.

In caso di eccezionale e motivata urgenza, le convocazioni possono effettuarsi con le stesse forme fino al giorno precedente la riunione.

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno tre volte l'anno, oppure ogni volta in cui ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri o il collegio sindacale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la convocazione può essere effettuata da un vice presidente o dall'amministratore delegato, se

nominati. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Art.19°/ - Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del consiglio e dal segretario; i verbali vengono trascritti nell'apposito libro.

Art.20°/ - Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi in videoconferenza o in teleconferenza ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione.

In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando i suddetti sistemi di collegamento. Deve tassativamente essere assicurata:

- a) la individuazione e la legittimazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- c) la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo vengono indicate nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, le modalità dei collegamenti stessi.

Nel caso di collegamento telefonico e/o audiovisivo la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare.

Art.21°/ - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano riservati tassativamente dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 22°/ - Il presidente del consiglio di amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il comitato esecutivo, ove nominato, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del o dei vice presidenti, l'amministratore delegato, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni un vice presidente, nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del o dei vice presidenti, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art.23°/ - Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale, fissandone le remunerazioni e i poteri. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo della gestione e del personale della Società, detta le disposizioni per l'esecuzione e per la organizzazione aziendale del lavoro ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione.

Gestisce gli affari correnti e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e, se nominati, dal comitato esecutivo e dall'amministratore delegato, nonché quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato, ed assiste a quelle dell'assemblea. In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal consiglio di amministrazione, da un Dirigente tra quelli designati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art.24°/ - La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la società nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

Art.25°/ - Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; l'assemblea inoltre potrà assegnare agli stessi una indennità in misura fissa, unica o periodica.

Art.26°/ - Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art.27°/ - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di legge gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio a norma dell'art.2423 Cod. Civ.

Art.28°/ - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo il prelievo del cinque per cento per la riserva ordinaria ai sensi dell'art.2430 del Codice Civile sino a quando quest'ultima abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra il capitale sociale in misura proporzionale alle azioni, salva tuttavia ogni altra eventuale deliberazione assembleare.

COLLEGIO SINDACALE

Art.29°/ - La gestione della società è controllata da un collegio sindacale costituito da tre o cinque sindaci effettivi e da due supplenti.

Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, è rieleggibile ed è compensato con un emolumento annuo determinato dall'assemblea che provvede alla nomina e che designa il presidente del collegio.

Il collegio sindacale è retto dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali.

Le riunioni del collegio sindacale, ad esclusione delle verifiche periodiche, possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che sia assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30°/ - Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

Art.31°/ - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.TO: FRANCESCO BETTONI

F.TO: EDMONDO TODESCHINI